

Patentino frigorista e energie rinnovabili: nuovi obblighi di formazione e certificazione degli installatori



Ing. Angelo Bernardini (C.L.L.A.T. S.p.A., Altopascio - LU), Coordinatore Commissione Normative Tecniche ANGAISA

Carissimi Soci,
il "mondo" degli installatori è stato interessato da una serie di novità di grandissimo impatto, che comportano – in ambiti specifici - nuovi oneri di formazione, certificazione e qualificazione – e che sono di conseguenza destinate a produrre un impatto estremamente significativo all'interno dell'intera filiera. Ci riferiamo, più precisamente ai seguenti due provvedimenti, che presentano taluni aspetti di criticità legati in parte a un qua-

dro normativo non ancora completo e in parte ad aspetti di carattere più operativo, che rischiano – in assenza di ulteriori proroghe - di rendere estremamente difficoltose le modalità di adeguamento alle disposizioni in commento, da parte delle migliaia di installatori che operano sul territorio nazionale.

- 1) D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012 (cd. "Patentino frigorista"), senza il quale non potranno essere installati e mantenuti o riparati apparecchi contenenti gas fluorurati quali climatizzatori;
- 2) D.L. n. 28 del 3 marzo 2011 (formazione sulle energie rinnovabili); in alcuni casi, di cui diremo più avanti, è previsto l'obbligo di conseguire entro il 1° agosto 2013, un attestato di qualificazione, senza il quale non potranno essere più eseguite attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie o caminetti o stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore.

A tale proposito riteniamo estremamente importante poter mettere a disposizione di tutti i distributori associati uno strumento informativo di sintesi, sufficientemente esaustivo, che può essere messo a disposizione anche della propria clientela professionale per rappresentare "ad oggi" il quadro aggiornato della situazione. E' opportuno sottolineare come, rispetto alle esigenze formative degli installatori, i distributori ITS potrebbero decidere di svolgere un ruolo attivo, proponendo moduli formativi ad hoc, presso le proprie strutture, propedeutiche all'ot-

tenimento delle certificazioni previste dai provvedimenti citati; in particolare, per quanto riguarda l'ottenimento del "patentino frigorista" potrebbe essere ipotizzato – in collaborazione con gli enti/organismi preposti – lo svolgimento del relativo esame anche presso la struttura di un distributore che decidesse di attivare un "laboratorio", con le caratteristiche necessarie per lo svolgimento della prova pratica prevista dalla legge. Il laboratorio deve comunque essere stato preventivamente ritenuto idoneo e conforme ai requisiti di legge da parte dell'Ente che dovrà svolgere – in concreto – le sessioni d'esame. A tale proposito vi segnaliamo che ANGAISA ha contattato le principali associazioni nazionali a cui fa riferimento la categoria degli installatori, per verificare la possibilità di collaborare concretamente su questi temi, agevolando l'utilizzo – da parte della "rete ANGAISA" – di formatori qualificati e competenti, in grado di supportare gli associati che intendessero fornire ai propri installatori di fiducia la possibilità di seguire corsi strutturati o di sostenere l'esame per l'ottenimento del "patentino" presso la propria azienda.

Riportiamo di seguito una sintesi di entrambi i provvedimenti. In attesa di fornirvi ulteriori informazioni e aggiornamenti in merito, invito fin d'ora a far pervenire alla Segreteria ANGAISA eventuali richieste e dichiarazioni di interesse legate ai temi descritti e alla possibilità di sviluppare iniziative sul territorio, nei termini sopra descritti.

Ing. Angelo Bernardini

Energie rinnovabili.

Sistemi di qualificazione degli installatori

Il 29 marzo scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (vedi ANGAISA Informa n. 279) recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE". Tale provvedimento introduce specifici obblighi in materia di formazione e certificazione degli installatori di impianti alimentati da energie rinnovabili.

Più precisamente, a partire dal 1° agosto 2013 viene introdotto un nuovo regime di formazione/qualificazione obbligatoria, per tutti i soggetti che

intendono svolgere attività di installazione e manutenzione straordinaria di:

- Caldaie, caminetti e stufe a biomassa;
- Sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici;
- Sistemi geotermici a bassa entalpia;
- Pompe di calore.

L'art. 15, primo comma, del decreto n. 28 prevede che la qualifica professionale per svolgere tali attività è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e cioè:

- a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta;
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di

scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività interessate, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore;

- c) titolo o attestato in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore (il periodo di inserimento per le attività previste alla lettera d) (impianti idrici e sanitari) è di 2 anni.

A partire dal 1° agosto 2013 i requisiti di cui all'articolo 4, lettera c, del D.M. 37/08 si intendono rispettati se:

- il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto dei nuovi criteri di cui all'allegato 4 del decreto;

- il periodo di formazione è effettuato secondo le modalità di cui all'allegato 4.

Requisiti dei corsi di formazione

Il decreto prevede l'attivazione di un programma di Formazione da parte delle singole Regioni, che devono inoltre "riconoscere" ufficialmente i fornitori di formazione (produttori apparecchiature, istituti, associazioni di categoria); in assenza dell'attivazione del programma da parte delle regioni, compete all'ENEA mettere a disposizione i programmi di formazione propedeutici al rilascio dell'attestato. Il corso dovrà presentare una parte teorica e una parte pratica, che si concluderà con un esame e il rilascio dell'attestato. La prova pratica mira a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di sistemi solari fotovoltaici o termici. La parte teorica deve fornire invece un quadro della situazione del mercato, i principi fisici e di funzionamento degli impianti, la capacità di lavorare in condizioni di sicurezza, la capacità di scegliere e di misurare i componenti in base alle diverse situazioni di installazione ecc. Quindi i contenuti saranno sia pratici che teorici e dovranno formare l'installatore in modo da consentirgli di indirizzare correttamente il proprio cliente verso le tecnologie più efficienti e idonee per ogni singolo caso specifico. Il professionista dovrà inoltre conoscere ed essere aggiornato su tutte le normative italiane ed europee e su tutte le tipologie di incentivazione che il governo varerà. Il percorso formativo si conclude con il rilascio dell'attestato di qualificazione (previo superamento dell'esame) reso accessibile al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia. Va evidenziato che la "qualificazione" ha comunque una durata limitata nel tempo e va quindi rinnovata frequentando un apposito corso di aggiornamento. Per ulteriori informazioni rimandiamo tutte le aziende interessate al provvedimento disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Energia • Fonti normative.

Il "Patentino del Frigorista". D.P.R. 27 gennaio 2012 n. 43

Il D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012, il quale definisce i criteri per l'acquisizione del "Patentino del Frigorista", è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2012 ed è entrato in vigore il 5 maggio 2012. Tale provvedimento ha dato attuazione, anche in Italia, alle disposizioni comunitarie relative alla limitazione della pericolosità di taluni gas a effetto serra (idrofluorocarburi-HFC; perfluorocarburi-PFC; esafluoruro di zolfo-SF6, nonché i preparati contenenti tali sostanze). Le disposizioni sono quelle contenute nel Regolamento comunitario n. 842/2006 che ha proprio lo scopo di contenere, prevenire e ridurre le emissioni di taluni gas fluorurati ad effetto serra, nonché l'uso e l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che li contengono.

L'obiettivo fondamentale del provvedimento è quello di certificare persone e imprese che operano su impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra (il riferimento riguarda impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore e im-

pianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra).

In particolare vengono prese in considerazione le seguenti operazioni:

- controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
- installazione;
- manutenzione o riparazione.

Per quanto riguarda le definizioni di "installazione" e "manutenzione o riparazione", è necessario fare riferimento all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 303/2008:

- **installazione:** "assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include l'operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio";
- **manutenzione o riparazione:** "tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite di cui, rispettivamente, all'art. 2, par. 14, e all'art. 3, par. 2, del Reg. (CE) n. 842/06. In particolare si intendono tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere uno o più pezzi del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite".

Passiamo ora agli aspetti operativi di maggior rilievo, con le relative scadenze previste dal decreto.

1) **Obbligo di iscrizione al registro:** per poter continuare a svolgere le attività sopra elencate, si renderà necessaria l'iscrizione al Registro delle imprese abilitate, istituito presso le singole Camere di Commercio (cosa che non è ancora avvenuta); l'iscrizione dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dall'istituzione del Registro.

Dal momento dell'iscrizione imprese e persone fisiche potranno ottenere un certificato provvisorio della validità di sei mesi, rilasciato dalla Camera di Commercio entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, a condizione che:

- a) le persone fisiche siano in possesso di esperienza professionale di almeno 2 anni, acquisita prima del 5 maggio 2012;
- b) le imprese impieghino personale munito di certificato provvisorio.

Entro i sei mesi di validità del certificato provvisorio, persone e imprese, per poter continuare l'attività, dovranno aver conseguito il cosiddetto "patentino del frigorista", secondo le modalità riportate di seguito.

2) **Il rilascio del certificato ("patentino"):** il certificato viene rilasciato da uno degli organismi di certificazione preposti, dopo il superamento di un esame teorico e pratico sulle competenze di cui all'allegato del Regolamento CE 303/2008. La certificazione

dura 10 anni per le persone fisiche e 5 anni per le imprese e viene rinnovata, su domanda dell'interessato, dall'organismo che ha rilasciato la certificazione (in ogni caso, il certificato va rinnovato annualmente, dichiarando che non sono cambiati i contenuti per cui è stato rilasciato).

L'esame è costituito da:

- una prova teorica consistente in una o più domande tese a valutare una determinata conoscenza e/o competenza;
- una prova pratica durante la quale al candidato viene assegnato un compito da svolgere avvalendosi dei materiali e delle apparecchiature a disposizione.

Anche le imprese che intendono svolgere le attività di installazione, manutenzione o riparazione devono essere certificate. In questo caso devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'impresa deve impiegare personale certificato (non contano i certificati provvisori) in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto; a tale proposito, l'impresa dovrebbe impiegare, in base alle indicazioni attualmente disponibili, una persona certificata per ogni 80.000 euro di fatturato;
- b) l'impresa deve dimostrare che il personale ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessarie per svolgere l'attività;
- c) l'impresa deve predisporre un "Piano della qualità", ai sensi della norma UNI ISO 10005 nel quale vengono definite le modalità operative dell'impresa stessa.

Le imprese sono inoltre tenute a comunicare all'organismo di certificazione ed alla Camera di Commercio ogni variazione che implichi il mutamento delle condizioni che devono sussistere per il mantenimento del certificato.

E' opportuno sottolineare che la legge non rende obbligatoria la frequenza di un corso di formazione propedeutico al superamento dell'esame; peraltro può essere estremamente consigliabile, considerando che il costo relativo alla mera effettuazione dell'esame si aggira sui 700 euro oltre a IVA e, in caso di mancato superamento, l'installatore potrebbe essere costretto a farsi carico nuovamente di queste spese. Per ulteriori informazioni – fra cui, in particolare, i casi in cui sono previste deroghe ed esenzioni - rinviamo le aziende interessate al testo integrale del D.P.R. n. 43/2012, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Energia • Fonti normative.

CULTURA

8ª Edizione Bathroom Design • Borse di Studio



Si terrà **dall'11 febbraio al 1º marzo 2013** l'8ª edizione di "Bathroom Design – progettare spazi privati in luoghi pubblici", il primo corso di Alta

Formazione dedicato all'ideazione, progettazione e arredamento degli ambienti bagno dei locali pubblici, che da "servizi" oggi si trasformano in spazi funzionali e di design, fondamentali nella qualificazione estetica di locali, bar, ristoranti e hotel. Il corso, che prevede un project work finale e un educational tour nei più importanti locali di Milano, si terrà presso **POLI.design – Politecnico di Milano** (Campus Bovisa, Via Durando, 38/a).

Nell'ambito dell'iniziativa, patrocinata da ANGAISA, sono state riservate alle sole aziende distributrici associate 9 borse di studio che consentono di partecipare al corso versando la sola quota di iscrizione, pari a € 500 + IVA (anziché la quota integrale pari a € 4.000 + IVA).

Per richiedere la Borsa di Studio – rivolta ad architetti e progettisti - è necessario inviare il proprio curriculum, citando "ANGAISA", **entro il 1° febbraio 2013**, a:

POLI.design • Daiana Bossi

formazione@polidesign.net • Tel.: 02 23997275

I candidati prescelti verranno contattati direttamente da POLI.design, che provvederà successivamente a rilasciare ai partecipanti il relativo attestato. Tutte le informazioni concernenti il programma del corso ed il calendario delle lezioni sono disponibili nel sito www.bathroomdesign.it.

NORMATIVE

Commercio

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 datata 20/12/12 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di novembre 2012, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97. La variazione annuale novembre 2011 – novembre 2012 è pari a più 2,4 (75%= 1,800). La variazione biennale novembre 2010 – novembre 2012 è pari a più 5,7 (75%= 4,275).

Credito

Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura. I Trimestre 2013

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28/12/2012), sono stati resi noti i tassi d'interesse effettivi globali medi validi ai fini della determinazione dei tassi soglia antiusura per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2013. Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d, del D.L. 70/2011), i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4

punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. La scheda aggiornata con le nuove soglie usurarie e le classi di importo è consultabile all'interno del portale ANGAISA.

www.angaisa.it • [Area Normative](#) • [Credito](#) • [Tassi soglia antiusura](#)

Energia

Conto termico. Incentivi per la produzione di energia termica

Vi informiamo che, nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, è stato pubblicato il DM 28 dicembre 2012 recante "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni", il cosiddetto "CONTO TERMICO".

Il provvedimento, entrato in vigore il 3 gennaio 2013, prevede specifici rimborsi, valutabili intorno al 40% delle spese sostenute, legati in particolare a:

- 1) interventi di incremento dell'efficienza energetica;
- 2) interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza rinnovabili (es. stufe a pellet, pompe di calore, impianti solari termici).

Potranno richiedere l'accesso al meccanismo di incentivazione le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa). Il GSE (Gestore Servizi Elettrici) predisporrà un portale internet dedicato attraverso il quale i soggetti interessati potranno richiedere l'incentivo, compilando e inviando la documentazione necessaria. In particolare, per verificare il rispetto dei requisiti tecnici definiti dal decreto e per il calcolo dell'incentivo, al soggetto responsabile sarà richiesto di compilare una scheda-domanda contenente informazioni relative all'immobile oggetto dell'intervento e alle caratteristiche specifiche dell'intervento per cui è richiesto l'incentivo.

Il decreto è parzialmente in sovrapposizione con i meccanismi della detrazione fiscale del 55%, prorogati al 30 giugno 2013 (i due incentivi non sono cumulabili). Secondo le stime del Ministero Sviluppo economico, il conto termico genera rimborsi valutabili fino a un massimo del 40% delle spese sostenute, includendo eventuali costi di diagnosi e certificazione energetica. Nel caso del conto termico l'agevolazione non consiste in una detrazione, ma in un contributo versato direttamente da GSE sul conto corrente del soggetto responsabile dell'intervento.

Gli incentivi quindi saranno erogati dal GSE in rate annuali costanti di durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e previo il rispetto dei requisiti minimi di ammissibilità descritti nel Decreto.

L'affiancamento del conto termico alle detrazioni del 55% consentirà una ripartizione degli oneri tra tariffe del gas e fiscalità generale, garantendo un orizzonte più stabile per le politiche di incentivazione. L'entità e la durata dell'incentivo variano in

funzione della tecnologia utilizzata, della sua efficienza e della zona climatica di appartenenza. In linea generale l'incentivo varia dal 20% al 40% della spesa sostenuta.

E' previsto che il soggetto responsabile possa delegare al tecnico abilitato all'installazione di un nuovo impianto la presentazione della domanda e la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE. Il modello di scheda-domanda per richiedere l'incentivo sarà pubblicato sul portale GSE entro il 2 marzo 2013. Per i soggetti privati la domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori. Per i lavori conclusi nel 2012 il termine per presentare la domanda è di 60 giorni successivi alla data in cui è reso disponibile dal GSE il modello di domanda. Successivamente alla presentazione della scheda-domanda il soggetto responsabile riceverà una scheda-contratto la quale, una volta sottoscritta, consentirà l'accesso al regime incentivante. Il modello tipo di contratto sarà predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro fine marzo 2013.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili all'interno del sito

<http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Pages/default.aspx#4>; in ogni caso le principali informazioni concernenti le procedure da seguire per poter accedere agli incentivi sono contenute all'interno del Provvedimento che rendiamo disponibile all'interno del portale associativo www.angaisa.it • [Area Normative](#) • [Energia](#) • [Fonti normative](#)

Fisco

Numerazione fatture. Chiarimenti Agenzia Entrate

La recente "legge di stabilità 2013" (legge 24 dicembre 2012 n. 228) ha introdotto importanti novità concernenti, fra l'altro, la disciplina contenuta nell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 ("Testo Unico IVA"), relativa alla "fatturazione delle operazioni".

Più precisamente, le nuove modifiche in vigore dal 1° gennaio stabiliscono che la fattura deve contenere un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco". A tale proposito, l'Agenzia Entrate ha recentemente fornito alcuni importanti chiarimenti operativi contenuti nella Risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013.

Non essendo più previsto che la numerazione sia "in ordine progressivo per anno solare", il documento dell'Agenzia Entrate ha chiarito in che modo il numero progressivo, senza riferimento all'anno solare, può identificare la fattura "in modo univoco". A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "è compatibile con l'identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa".

Ciò significa che possono essere adottate, in via di principio, due tipologie di numerazione progressiva:

- una prima, senza azzeramento all'inizio di ciascun anno solare, iniziando il 1° gennaio 2013, con il numero 1, ovvero proseguendo progressi-

vamente la numerazione del 2012 per tutta la vita dell'impresa. A titolo esemplificativo, se l'ultima fattura del 2012 aveva il numero x, la prima fattura del 2013 può avere il numero x+1; una seconda, invece, con l'azzeramento della numerazione progressiva all'inizio di ciascun anno solare, secondo una modalità del tutto analoga a quella adottata in vigore del citato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, prima della modifica introdotta dalla legge di stabilità 2013. Pertanto, "qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura".

E' chiaro che, qualora il contribuente opti per il "sistema di numerazione progressiva per anno solare", con azzeramento all'inizio di ciascun anno, il numero della prima fattura emessa in ciascun anno deve, necessariamente, essere 1.

Qualsiasi numero diverso da 1, infatti, genererebbe incertezze sull'avvenuta emissione, per quell'anno, di fatture con numeri inferiori.

Il documento di prassi in esame, fornisce, infine, alcuni esempi utili a chiarire le diverse possibilità di numerare le fatture emesse dal 1° gennaio 2013, adottando la numerazione progressiva all'interno dell'anno solare, con azzeramento all'inizio di ciascun anno.

- Esempio n. 1:

Fattura n. 1

Fattura n. 2

- Esempio n. 2:

Fattura n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)

Fattura n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)

La numerazione progressiva senza azzeramento all'inizio di ciascun anno solare potrà procedere dal numero 1 – ovvero dal numero x+1 qualora si

proceda con la numerazione dell'anno precedente – fino all'infinito, senza necessità di specificazioni ulteriori (riferimento all'anno, a serie alfanumeriche, eccetera), in quanto "di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale".

Rinviamo comunque tutte le aziende interessate alla lettura della citata Risoluzione, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Fisco • IVA

Lavoro

Sicurezza. Proroga autocertificazione ai fini della valutazione dei rischi

Rendiamo noto che tra i provvedimenti contenuti nella Legge di Stabilità per il 2013 (L. 228/2012) risulta di particolare interesse la proroga dei termini per l'autocertificazione della valutazione dei rischi al prossimo 30 giugno.

Viene prorogato dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine di cui al comma 5 art. 29 del d.lgs. 81/08 entro il quale le imprese che occupano fino a 10 lavoratori possono continuare ad autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, dilazionando in tal modo i tempi per l'implementazione delle procedure standardizzate.

Si evidenzia in proposito come il differimento del termine sia stato fortemente voluto e sollecitato con numerose azioni da parte della Confederazione, anche al fine di scongiurare il rischio che i datori di lavoro che fino al 31 dicembre 2012 potevano autocertificare la valutazione dei rischi, dal 1° gennaio p.v. fossero obbligati ad elaborare il documento di valutazione dei rischi nelle modalità ordinarie, considerato che le procedure standardizzate entreranno formalmente in vigore a decorrere dal 4 febbraio 2013.

Trasporti

Aggiornamento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto conto terzi per i contratti del mese di novembre

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha aggiornato con Decreto Dirigenziale i costi chilometrici del gasolio tenendo conto delle rilevazioni del mese di novembre e ne ha rideterminato la quota di incidenza sui costi di esercizio delle imprese di autotrasporto.

Il Decreto, ha indicato i costi di esercizio delle imprese di trasporto che, ai sensi dei commi 6 e 7 del citato art. 83 bis, devono essere rispettati nei contratti non stipulati in forma scritta e che, in virtù del comma 4 bis dello stesso articolo, trovano applicazione anche nei contratti stipulati in forma scritta, in assenza di specifiche determinazioni.

Il provvedimento, attesa l'insussistenza di presupposti per procedere alla rivisone della metodologia di calcolo dei costi di esercizio, definita dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto nella riunione del 13 giugno scorso, non essendo intervenute significative variazioni sulle componenti di costo diverse dal gasolio, ha fissato le nuove tabelle dei costi di esercizio per le diverse tipologie di veicolo, tenendo in considerazione le rilevazioni disponibili del prezzo del gasolio relative al mese di novembre.

Il provvedimento ha rinviato per eventuali revisioni dei valori economici dei parametri di costo, nonché della metodologia di calcolo, alla prossima scadenza del 15 giugno 2013, prevista dall'art.83 bis per la determinazione della quota percentuale di incidenza del costo del gasolio sui costi di esercizio delle imprese di autotrasporto.

Tale documento è disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it – Area Normative – Trasporti – Autotrasporto in conto terzi

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 317 • Riservato ai Soci

- ▶ Formazione installatori. Decreto Legge n. 28 del 03.03.2011
- ▶ Formazione installatori. "Patentino Frigorista". D.P.R. n. 43 del 27.01.2012
- ▶ Credito. Tassi soglia antiusura. I Trimestre 2013
- ▶ Energia. Conto Termico. D.M. del 28.12.2012
- ▶ Fisco. Numerazione fatture. Risoluzione Ag. En. n. 1/E del 10.01.2013
- ▶ Trasporti. Autotrasporto. Costi minimo di esercizio. Rilevazioni Novembre 2012



Inviare a:

(Ragione sociale)

(Cognome e nome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:

**BLU &
ROSSO**

periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.